DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 15 ottobre 2024, n. 579

[ID VIP 9224] - Progetto denominato "CSPV San Donaci", della potenza di 14,125 MW da realizzarsi nel comune di San Donaci (BR) zona Masseria Mariana e delle relative opere di connessione alla RTN nel comune di Cellino san Marco (BR).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: Blue Stone Renewable IV S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.

- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 102790 del 23.06.2023, acquisita in pari data al prot. n. 9710 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione di cui all'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.";
- con successiva nota prot. n. 137994 del 31.08.2023, acquisita in pari data al prot. n. 13953 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."
- con nota prot. n. 14146 del 04.09.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla relizzazione degli interventi indicati in oggetto:

• nota prot. n. 15699 del 19.09.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi, ha formulato valutazione

tecnica negativa;

• nota prot. n. 22552 del 29.12.2023, con la quale il Servizio Territoriale di Brindisi non ha rilevato motivi ostativi per la realizzazione del progetto;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, debba concludersi con esito non favorevole alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9224, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibiità ambientale, relativo al Progetto denominato "CSPV San Donaci", della potenza di 14,125 MW da realizzarsi nel comune di San Donaci (BR) zona Masseria Mariana e delle relative opere di connessione alla RTN nel comune di Cellino san Marco (BR), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Blue Stone Renewable IV" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web https://trasparenza.regione.puglia.it/nella sotto-sezione di Il livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web https://www.regione. puglia.it/pubblicita-legale nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai

sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;

• sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Scheda istruttoria ID_VIP 9224.pdf -

ab04614a8943a1659f9fb3ed3bd26002de68e9fee9984e6fa67b2255d0f0a86a

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR Marco Notarnicola


Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca Giuseppe Angelini

Inquadramento progetto ID VIP 9224

L'impianto agrivoltaico della potenza di circa 14,125 MWp denominato "CSPV SAN DONACI" è ubicato in agro di San Donaci (BR), zona "Masseria Mariana"e le relative opere connesse anche in agro di San Donaci e di Cellino San Marco (BR). Il suolo sul quale sarà realizzato l'impianto ricopre una superficie di circa 17 ettari. Esso ricade nel foglio 1:25.000 delle cartografie dell'Istituto Geografico Militare (IGM Vecchia Ed.) n. 203 Il NE "SAN DONACI", ed è catastalmente individuato alle particelle 16, 492, 516 e 518 del foglio 23 del comune di San Donaci (BR).

Il cavidotto AT di connessione tra l'impianto agrivoltaico e la futura Stazione Elettrica, sita nel comune di Cellino San Marco (BR), si estenderà, per circa 6,50 km complessivi, nel territorio di San Donaci e Cellino San Marco.

Da DC22138D-C01 rev01 Rel Tecnico-Descrittiva:




L'impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica oggetto della presente relazione tecnico-descrittiva avrà le seguenti caratteristiche (cfr. DW22138D-P01):

- potenza installata lato DC: 14,125 MWp;
- potenza dei singoli moduli: 645 Wp;
- n. 59 inverter di stringa;
- n. 6 cabine di trasformazione dell'energia elettrica;
- n. 1 cabina di raccolta utente;
- n. 1 reattanza shunt;
- rete elettrica interna a 1500 V tra i moduli fotovoltaici, e tra questi e le cabine di trasformazione;
- rete elettrica interna a 36 kV per il collegamento tra le varie cabine di trasformazione e con la cabina di raccolta utente;
- rete elettrica interna a bassa tensione per l'alimentazione dei servizi ausiliari di centrale (controllo, illuminazione, videosorveglianza, forza motrice, ecc...);
- rete elettrica esterna a 36 kV dalla cabina di raccolta utente alla futura Stazione Elettrica;
- rete telematica interna ed esterna di monitoraggio per il controllo dell'impianto agrivoltaico; Nel complesso l'intervento di realizzazione dell'impianto agrivoltaico, consterà delle seguenti opere:

- installazione delle strutture fisse di sostegno dei moduli fotovoltaici;
- installazione dei moduli fotovoltaici;
- installazione degli inverter di stringa;
- installazione delle cabine di trasformazione;
- installazione della cabina di raccolta utente e della reattanza shunt;
- realizzazione dei collegamenti elettrici BT e AT di campo;
- realizzazione della viabilità interna ed esterna per l'accesso all'impianto;
- realizzazione del cavidotto AT di vettoriamento esterno al campo agrivoltaico.

Da DC22138D-C01 rev01 Rel Tecnico-Descrittiva:



Il progetto del presente impianto (cfr. DW22138D-P01) prevede l'utilizzo di moduli fotovoltaici bifacciali con struttura fissa; questi avranno direzione longitudinale Est-Ovest, e trasversale Nord-Sud con inclinazione rispetto al suolo di 30°. Ogni struttura sarà composta da una doppia fila di moduli fotovoltaici posizionati verticalmente l'uno sull'altro; le strutture saranno disposte secondo file parallele la cui distanza sarà calcolata in modo che l'ombra di una fila non lambisca la fila successiva

L'impianto fotovoltaico in oggetto sarà composto da 21.900 moduli fotovoltaici di nuova generazione in silicio monocristallino di potenza nominale pari a 645 Wp. Le celle fotovoltaiche di cui si compone ogni modulo sono protette verso l'esterno da un vetro temprato ad altissima trasparenza e da un foglio di tedlar, il tutto incapsulato sotto vuoto ad alta temperatura tra due fogli di EVA (Ethylene / Vinyl / Acetate). La scatola di giunzione, avente grado di protezione IP68, contiene i diodi di by-pass che garantiscono la protezione delle celle dal fenomeno di hot spot. I moduli fotovoltaici saranno fissati ad un telaio in acciaio, costituito da montanti e traversi, che ne formerà il piano d'appoggio; ogni montante sarà, a sua volta, opportunamente incernierato a pali, anch'essi in acciaio, da infiggere direttamente nel terreno.

Tenendo conto delle caratteristiche climatiche e bioclimatiche, delle scelte di gestione della committenza e non ultimo della mancanza di disponibilità irrigua del sito, vengono di seguito proposti due distinti scenari.


Prima ipotesi: dedicare la superficie libera tra le interfile dei pannelli, pari a 14.16 ha, al pascolo spontaneo di specie ovicaprine. Nello specifico, verranno introdotte nel campo specie ovicaprine autoctone (in particolare pecora della razza leccese) per la produzione di latte e lana.


Seconda ipotesi: dedicare la superficie libera tra i pannelli ad un avvicendamento tra colture ortive nel periodo autunnale (più esigenti in termini di risorse idriche), erbaio nel periodo autunnovernino con primo e unico sfalcio in aprile, pascolo nel periodo primaverile-estivo. Il fieno dello sfalcio andrebbe a costituire una riserva foraggera per i periodi in cui non è previsto il pascolo. In tale avvicendamento, la coltura ortiva, sfruttando la tipica distribuzione annuale della piovosità mediterranea, può essere condotta secondo le pratiche dell'aridocoltura.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021

L'area di studio, per quanto riguarda il solo impianto, si appalesa idonea ai sensi del D.Lgs. n.199/2021 art. 20, co.8, c-quater).

Stralcio PPTR con cavidotto





Verifica del rispetto delle linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici

Per la verifica dei requisiti si fa riferimento all'elaborato DC22138D-V11 rev01 Relazione Agrivoltaica.

REQUISITO A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;

In merito al requisito A1

Da DC22138D-V11 rev01 Relazione Agrivoltaica pag.17

SUPERFIC CATASTAL (Sc)		SUPERFICIE DELIMITATA DA RECINZIONE (Stot)	SUPERFICIE OCCUPATA DA STRUTTURE (Spv)	GROUND COVERAGE RATIO (St/Sv)	LAOR (Spv/Stot)	SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (interno campo) (Sai)	% DI SUPERFICIE DEDICATA ALL'AGRICOLTUR A (Sai/Stot)
28,00 ha	16,68 ha	16,68 ha	5,99 ha	40,00%	36,00%	14,16 ha	85,00%

Tabella 2 – Superfici investite dalle opere e SAU all'interno del sito progettuale.

La superficie dell'agrivoltaico da considerare ai fini della verifica è quella recintata di 16,68 ha. In proposito va osservato che la superficie effettivamente coltivabile differisce da quella indicata di 14,16 ha, in quanto l'area occupata dai pannelli è di 5,99 ha, posto che non è coltivabile al di sotto degli stessi. Mancano nel conteggio anche le superfici occupate dalle strade, dalle cabine e dalle infrastrutture, evidentemente anch'esse non coltivabili.




Figura 11 – Caratteristiche dimensionali e distanze (Elaborazione Studio BFP)

Quindi, alla luce dei dati disponibili, sottraendo a 16,64 ha (area recintata agrivoltaico) la superficie occupata dai pannelli di 5,99ha risulta una superficie residua di 10,69 ha (superficie che sarebbe anche inferiore aggiungendo strade, cabine ed infrastrutture. Quindi: $S_{agr}/S_{tot} = 10,69/16,64 = 0,64$ e non 85% come dichiarato.

Il requisito A1 non è rispettato

In merito al requisito A2

Rispetto al LAOR, considerando quale superficie totale solo quella recintata, si evince che: S_{pv}/S_{tot} = 5,99/16,68= 0,36.

Il requisito A2 è rispettato

REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;

In merito al requisito B1

Se, da un lato, le linee guida fanno riferimento alla continuità agricola, in primo luogo non è chiaro quale sia l'attività agricola attuale; dalla carta uso del suolo si desume seminativo semplice in aree non irrigue. In secondo luogo, dal progetto non risultano aziende dedite al pascolo, né è chiaro dove sarebbero ricoverati eventuali capi di bestiame, o, più in generale, quali strutture dovrebbero essere impiegate per l'esercizio dell'attività agricola.

Vi sono addirittura due progetti menzionati: uno non prevede alcuna coltivazione, ma solo pastorizia, l'altro fa riferimento a colture di foraggio e orticole non tipiche dell'area, come la Cima di Rapa di Fasano. Al contrario, le aree interessate sono circondate da terreni principalmente coltivati come uliveti e vigneti di cui è riconosciuto il marchio DOP e DOC.

Stralcio Google Earth



Stralcio carta uso suolo



Quindi, non essendo dimostrata la continuità agricola, il requisito B1 non è soddisfatto.

In merito al requisito B2

Non vengono forniti dati in merito.

REQUISITO C: L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;

In merito al requisito C

Da figure linee guida:

Figura 9 - Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici, e sotto a essi (TIPO 1).




Figura 10 - Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici, e non al di sotto di essi (TIPO 2).





Figura 11 - Sistema agrivoltaico in cui i moduli fotovoltaici sono disposti verticalmente. La coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici, l'altezza minima dei moduli da terra influenza il possibile passaggio di animali (TIPO 3).



Inoltre le linee guida indicano che:

Considerata l'altezza minima dei moduli fotovoltaici su strutture fisse e l'altezza media dei moduli su strutture mobili, limitatamente alle configurazioni in cui l'attività agricola è svolta anche al di sotto dei moduli stessi, si possono fissare come valori di riferimento per rientrare nel tipo 1) e 3):

• 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione.

Dallo schema proposto si evince chiaramente la ricorrenza, nel caso di specie, del tipo 2.




Figura 11 - Caratteristiche dimensionali e distanze (Elaborazione Studio BFP).

Gli impianti agrivoltaici di tipo 2) non comportano alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata.

Da quanto riportato nello schema di progetto si vede chiaramente che l'altezza minima non consente di coltivare al di sotto dei pannelli, considerando che i pannelli sono fissi e con doppia palificata. Quindi il requisito C non è soddisfatto.

REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

In merito al requisito D

Sono disponibili scarne informazioni in merito al consumo idrico. Considerando la prima ipotesi (solo pastorizia e nessuna coltura) non è chiaro quali siano le fonti per l'approvvigionamento idrico del bestiame che si intende allevare. Nel secondo caso, le coltivazioni orticole hanno un fabbisogno che si associa a quello dell'allevamento ovicaprino, ma anche in questo caso (e a maggior ragione) non è chiaro quali siano le fonti per l'approvvigionamento idrico. Non si parla di recupero delle acque meteoriche, né è dimostrata l'esistenza di un'azienda agricola che coltivi questi terreni e che usufruisca dell'energia prodotta dall'agrivoltaico; si desume che l'energia sia interamente ceduta.

In merito al requisito E

I requisiti E1 E2 e E3 non sono considerati in DC22138D-V11 rev01, non vi è un piano di monitoraggio secondo i requisiti previsti dalle linee guida.


I requisiti D e E non possono essere ritenuti soddisfatti.

Verifica ai sensi del DM 10 Settembre 2010


Nel DM 10 settembre 2012, All. 3 "Criteri per l'individuazione di aree non idonee", l'area ricade in zone situate in prossimità di parchi archeologici, aree di connessione e continuità ecologico funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali, in quanto dai PCPT di Brindisi risulta che i campi 2 e 3 ricadono in aree di Bonifica Principali (tavole T5 e T6) e aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.

Il cavidotto intercetta un'area caratterizzata da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del d.L. 180/98 e s.m.i., diversi beni paesaggistici individuati ai sensi del art. 142 D.Lgs. 42/2004 e ricade in aree di connessione e continuità ecologico funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali in quanto dai PCPT di Brindisi risulta ricadono in aree di Bonifica Principali (tavole T5 e T6).


Per quanto riguarda la carta idrogeomorfologica l'area intercetta un corso d'acqua e un recapito finale di bacino endoreico, ma il campo agrivoltaico risulta collocato al di fuori di esso. Il cavidotto intercetta diversi corsi d'acqua.



L'area del campo agrivoltaico ricade in parte in ATE C del PUTT, come anche il cavidotto.




L'area del campo agrivoltaico intercetta versanti:




Da R.R. 24/2010:


"Fotovoltaico: Nei versanti non sono autorizzabili progetti e interventi comportanti trasformazioni che alterino la morfologia e i caratteri colturali e di uso del suolo. Estremamente complicato ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici perché in contrato con la conservazione di essenze arboree a medio e alto fusto e di essenze arbustive e con la stabilità dei versanti. Pertanto l'utilizzo di FER può essere limitato ad interventi di fotovoltaico integrati in manufatti edilizi eventualmente esistenti e legittimamente costruiti "

Nella particella 16 al Foglio 23 è presente una segnalazione archeologica "Masseria Marianna" (insediamento preclassico).



Inoltre, dall'elaborato grafico DW22138D-I07 rev01 Inq PPTR Aree non idonee risulta che il campo fotovoltaico rientra nel buffer dei 100 m delle segnalazioni della Carta dei beni





Il campo fotovoltaico dista 1,4 km da oasi di protezione:

CRITICITÀ PROGETTUALI:

- Manca un piano di manutenzione convincente, ma solo pochi riferimenti generici e insufficienti. Non sono disponibili dati sulla pulizia dei pannelli e altri interventi di manutenzione, soprattutto rispetto alle sostanze impiegate, se inquinanti del sottosuolo e delle colture previste;
- In DC22138D-V12 VPIA Relazione a pag. 50 è riportato:
 "Comune di San Donaci, Foglio 23, particelle 16 e 518
 L'area del parco fotovoltaico è interessata dalla presenza nei suoi pressi di due evidenze archeologiche:
- Il sito SND005 si trova in località Masseria Mariana (territorio comunale di San Donaci) ed è localizzato nel settore settentrionale dell'area destinata al parco fotovoltaico, a circa 200 m a E di Masseria Mariana. Si tratta di un rinvenimento sporadico, un'ascia litica datata genericamente ad Età Preistorica, che proviene probabilmente dalla stazione preistorica individuata poco più a S.
- Poco a S dell'area sopradescritta, in corrispondenza della Cava detta "della Mariana", ad una distanza di circa 40 m a E dell'area del parco, è stata documentata la presenza di una stazione di età preistorica (codice sito SND001).
 - Quindi anche in relazione archeologica si ribadisce che sono presenti delle evidenze archeologiche nell'area del campo agrivoltaico e a soli 40 metri di distanza da esso;

- Per l'impatto cumulativo: in questa zona sono presenti altri parchi fotovoltaici. Ulteriori
 campi in queste zone di eccellenza DOP, DOC e IGT sia per i vini che per l'olio extravergine di
 oliva comporterebbe un ulteriore depauperamento di queste aree e ulteriore consumo di
 suolo.
- Manca un piano di monitoraggio ambientale: in DC22138D-V04 rev01 SIA al cap. 8 vi è una proposta di piano di monitoraggio che è molto generico e scarno, non c'è un elaborato grafico che indichi i punti di monitoraggio, la frequenza e i parametri limite.
- Manca l'indicazione delle aree deposito rifiuti e dello stoccaggio di sostanza pericolose sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.

Conclusioni

Alla luce della documentazione istruita, si ritiene che debba essere dato <u>parere negativo</u>, in quanto pur essendo l'area idonea secondo il D.Lgs. n. 199/2021, è da considerare che all'interno del campo agrivoltaico è presente una segnalazione archeologica, (come risulta sia dai PTCP che dalla relazione archeologica). Inoltre il progetto proposto non ha le caratteristiche di impianto agrivoltaico così come definito dalle linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici, il sito non è idoneo per i criteri localizzativi del R.R. 24/2010 perché intercetta dei versanti e delle segnalazioni archeologiche e relativi buffer. Infine anche per le criticità ambientali e progettuali rilevate.